



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VADEMECUM CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI E PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Indicazioni operative e gestionali

Consulta Provinciale degli studenti: cos'è

Fonti normative di riferimento

<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Consulta-Provinciale-degli-Studenti>

Normativa nazionale

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

D.P.R. 29 NOVEMBRE 2007, n. 268 regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni

Normativa provinciale

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Sistema educativo di Istruzione e formazione del Trentino

[Art. 40 - Consulta provinciale degli studenti.](#)

STATUTO Approvato all'unanimità nell'assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti convocata a Trento, il 25.09.2020 in remoto come da convocazione prot. 573854 del 22.09.2020

Introduzione

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS - è un organismo istituzionale di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 567/96.

È presente in ogni provincia italiana ed è formata da due rappresentanti consiglieri eletti dagli studenti della stessa scuola, in ogni Istituto di istruzione secondaria superiore della Provincia. La durata della carica è biennale. La Consulta Provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un Presidente, un vice e due segretari e successivamente si divide in commissioni tematiche. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento (Statuto) e si riunisce indicativamente una volta al mese.

Di cosa si occupa

La Consulta dà vita a momenti di confronto e rappresentanza a livello provinciale le cui istanze si concretizzano e si realizzano all'interno di un coordinamento a livello nazionale, attraverso il **Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte – CNPC**, dove gli studenti e studentesse hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi comuni delle Consulte Provinciali e di confrontarsi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca formulando pareri e proposte.

Quali sono le sue funzioni

La Consulta:

- assicura il più ampio confronto fra gli studenti/esse di tutte le scuole superiori;
- ottimizza e integra in rete le attività extracurricolari;
- formula proposte che superino la dimensione del singolo Istituto scolastico;
- stipula accordi con gli Enti locali, la Regione, le associazioni del territorio;
- formula proposte ed esprime pareri in tema di istruzione e tematiche legate al mondo giovanile alle Istituzioni provinciali, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali;
- progetta, organizza e realizza attività anche a carattere transnazionale (es. Festival dei giovani dell' Euregio);
- collabora con i rappresentanti d'Istituto.

Organi costitutivi

Ogni Consulta, essendo autonoma nella creazione e attuazione dello Statuto, istituisce differenti cariche e sotto commissioni. Le uniche strutture comuni a ogni consulta sono l'assemblea plenaria, il Consiglio di Presidenza, le commissioni territoriali e di lavoro (DPR 567/96 e successive integrazioni).

Assemblea plenaria

L'assemblea, formata da tutti i rappresentanti eletti dagli Istituti presso la CPS, è l'organo che ha potere decisionale sulle politiche da intraprendere negli ambiti di competenza.

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente della Consulta, dal vice presidente, dai due segretari e dai referenti delle commissioni. Si occupa dell'effettiva attuazione di quanto discusso e deciso in assemblea plenaria.

Commissioni di lavoro

Tramite il proprio regolamento (statuto) la Consulta può istituire commissioni che si occupano di una determinata sotto-area territoriale di competenza o che perseguono un determinato obiettivo stabilito dall'assemblea plenaria. Un esempio eclatante fu la riforma della "Buona Scuola", per la quale tutte le Consulte provinciali degli studenti diedero ordine di formazione di commissioni di lavoro per dare risposte chiare agli studenti.

Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte (CNPC)

Tutti i Presidenti delle consulte di tutte le province si riuniscono periodicamente, una o due volte l'anno, nel CNPC (Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte), dove hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, formulando pareri e proposte. Durante la prima seduta vengono eletti due moderatori.

Ufficio di coordinamento nazionale (UCN)

I Presidenti dei Coordinamenti Regionali delle Consulte Provinciali Studentesche e i Presidenti delle Consulte provinciali di Trento e Bolzano danno vita all'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN), dotato di regolamento proprio e supportato direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione. A seguito della modifica al regolamento del 2013, il Coordinamento Nazionale assume poteri esecutivi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte, eleggendo un portavoce nazionale e nominando dei delegati.

Disposizioni organizzative per un efficace funzionamento della Consulta provinciale studentesca della Provincia autonoma di Trento

Qui di seguito sono elencate una serie di indicazioni utili allo scopo di rendere funzionale ed efficace il funzionamento della Consulta Provinciale degli Studenti (d'ora in poi CPS) nel rapporto con la struttura provinciale competente in materia di partecipazione studentesca.

In particolare le disposizioni sono riferite all'iter da seguire da parte dei componenti della CPS per poter prendere parte alle diverse occasioni formative che si presentano sul territorio regionale ed extra regionale nonché per realizzare iniziative ed eventi utilizzando i fondi a disposizione della CPS stessa.

Ogni iniziativa che comporti la partecipazione a eventi è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni alle trasferte, qualora comportino un impegno di spesa, devono seguire un iter amministrativo specifico, il quale richiede tempi e modi rispondenti alle disposizioni amministrative e contabili vigenti, il cui mancato rispetto può rendere impraticabile il realizzarsi dell'evento.

PREMESSA

La legislazione provinciale sulla scuola dispone che ai componenti della consulta provinciale degli studenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali (articolo 40, comma 5 , della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). Questo significa che chi prende parte alle iniziative destinate ai componenti della CPS, siano esse locali o proposte dal MIUR, deve anticipare i costi di viaggio, per la consumazione dei pasti principali e per l'eventuale pernottamento, che gli verranno poi rimborsati nei tempi previsti dalla normativa (solitamente entro 30 giorni) a fronte della presentazione della modulistica predisposta. Per tale ragione non vi sono i presupposti che consentono alla Provincia autonoma di Trento l'anticipo delle spese previste o il rimborso delle stesse al MIUR, anche qualora lo stesso si rendesse disponibile ad anticiparle. Gli studenti che prendono parte alle iniziative programmate – in particolare il Presidente della Consulta che per via del ruolo istituzionale ricoperto trovasi più facilmente coinvolto in diverse iniziative – è opportuno che concordino tale disponibilità con la propria famiglia - o con chi esercita la responsabilità genitoriale. Si precisa inoltre che lo svolgimento di trasferte legate a compiti istituzionali previste dall'attività della CPS al di fuori del territorio regionale, è subordinato al rilascio di una

specifica autorizzazione da parte del responsabile della struttura provinciale competente in materia di partecipazione studentesca. **A tale fine è necessario presentare una richiesta preventiva con almeno cinque giorni di anticipo che contenga anche il riferimento alle spese che si andranno a sostenere.**

La struttura provinciale competente valuterà l'accoglimento delle domande pervenute senza il rispetto dell'anticipo stabilito, in ragione dell'imprevedibilità della trasferta oggetto della richiesta.

ASPETTI FINANZIARI

Qui di seguito sono illustrate diverse circostanze che fanno riferimento a tre diverse procedure da seguire:

1. RIMBORSO AI COMPONENTI LA CPS PER INCONTRI ISTITUZIONALI IN AMBITO REGIONALE

Il rimborso delle spese (di viaggio ed eventuali pasti se l'iniziativa comprende anche il pomeriggio) relative alla partecipazione alle iniziative tenutesi in ambito regionale, va richiesto alla propria scuola di appartenenza, al termine dell'anno scolastico.

Il rimborso avverrà su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegati i giustificativi di spesa, previa verifica della regolarità da parte del dirigente della struttura scolastica competente.

A questo ambito attiene:

- 1) la partecipazione alle riunioni plenarie di Consulta; ci si riferisce in particolare a chi, non essendo in possesso della tessera di libera circolazione perché residente nello stesso paese dove si trova la scuola frequentata, si trova nella necessità di raggiungere la sede di svolgimento delle riunioni plenarie della CPS, che normalmente si tengono a Trento; in questo caso le spese di trasporto vanno presentate alla propria scuola di appartenenza;
- 2) la richiesta di rimborso qualora la CPS realizzi un' iniziativa congiunta con gli studenti della CPS di Bolzano, presso una sede situata a Bolzano;
- 3) la richiesta di rimborso qualora si decida di svolgere una seduta plenaria presso un' istituto scolastico superiore individuato all'interno della provincia.

2. RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA CPS PER INCONTRI ISTITUZIONALI EXTRA REGIONALI

Per il rimborso di tali spese (viaggio, vitto e alloggio) è previsto un budget definito con provvedimento del responsabile della struttura provinciale competente in materia di partecipazione studentesca. Tale rimborso avverrà su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegati i giustificativi di spesa, previa verifica della regolarità da parte del dirigente della struttura provinciale competente.

3. UTILIZZO DI FONDI PER REALIZZARE EVENTI

Per favorire l'aggregazione degli studenti trentini che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, per dar voce alle loro esigenze e vita alle iniziative culturali da loro proposte attraverso la Consulta, annualmente l'Amministrazione provinciale destina dei fondi specifici all'istituto scolastico che si renda disponibile a gestirli.

4. PRECISAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene utile precisare alcune indicazioni riferite al possesso o meno della maggiore età, in relazione alla titolarità di un conto corrente e alla relativa possibilità di ottenere i rimborsi:

Nel caso di studenti/esse minorenni, l'autorizzazione a partecipare a incontri istituzionali in ambito regionale e fuori dal territorio regionale, nonché le relative eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute, devono essere sottoscritte dai genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore/ esercente la potestà genitoriale deve essere titolare del conto corrente indicato per l'accredito delle somme. Al proposito si vedano gli ALLEGATI F2 e G.

Le medesime richieste di autorizzazione devono essere sottoscritte direttamente dagli studenti/esse qualora questi siano maggiorenni. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, lo studente maggiorenne che non è titolare del conto corrente indicato per l'accredito delle somme, contestualmente alla presentazione del modulo di richiesta di rimborso spese dovrà necessariamente sottoscrivere anche il modulo di delega alla riscossione del beneficio economico. Detta delega è corredata di un modulo privacy che va firmato anche dal genitore/ esercente la responsabilità genitoriale in qualità di delegato.

(riferimento art. 21, comma 2, del DPR 445 del 2000). Al proposito si vedano gli ALLEGATI F1, G e H.

Allegati:

Indicazioni operative, atti normativi, modulistica e indirizzi utili riferiti all'anno scolastico in corso

Gli allegati saranno oggetto di revisione annuale, in relazione ai riferimenti istituzionali preposti alla gestione delle attività della CPS e agli atti amministrativi di riferimento.

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Indicazioni operative, atti amministrativi modulistica e indirizzi utili riferiti all'anno scolastico in corso

Procedura per poter ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione a eventi istituzionali e di gestione dei fondi della Consulta provinciale degli studenti

COME OTTENERE IL RIMBORSO PER INCONTRI ISTITUZIONALI IN AMBITO REGIONALE

La documentazione inerente le spese riferite agli spostamenti e agli eventuali pasti, va presentata direttamente alla propria scuola di appartenenza (**vedi punto 1 pag. 6 e fac simile allegato H**).

COME OTTENERE IL RIMBORSO PER INCONTRI ISTITUZIONALI EXTRA REGIONALI

Premesso quanto indicato al punto 2 di pagina 7 del presente vademecum, la procedura da seguire è la seguente:

Come detto, è necessario presentare al Dirigente del Servizio Istruzione una richiesta preventiva con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data in cui è previsto l'incontro istituzionale, che dovrà contenere anche il riferimento alle spese che si andranno a sostenere. A tal fine, se lo studente che fa la richiesta è maggiorenne dovrà essere utilizzato il modulo ALLEGATO F1, mentre se lo studente richiedente è minorenni, dovrà essere sottoscritto dal genitore/ esercente la potestà genitoriale il modulo ALLEGATO F2.

Si ricorda che l'indicazione dell'ammontare delle spese che si prevedono di sostenere dovrà essere il più precisa e analitica possibile, perché in base alla stessa si impegneranno a bilancio le relative somme per il rimborso, e non sarà possibile liquidare importi che eccedano l'ammontare delle spese previste.

Solo nel momento in cui sarà rilasciata l'autorizzazione scritta da parte del Dirigente del Servizio Istruzione, l'interessato potrà acquistare i biglietti per lo spostamento richiesto. In concomitanza da parte della referente della CPS, verrà inviata una mail alla scuola di appartenenza per avvisare dell'assenza del proprio studente che quindi sarà conteggiata come tempo scuola (e non come assenza ingiustificata);

Durante la trasferta è importante conservare tutta la documentazione fiscale giustificativa della spesa sostenuta (scontrini, biglietti di viaggio, fatture...), poiché la stessa dovrà essere allegata al modulo con il quale si richiederà il rimborso delle spese.

Si ricorda che per quanto riguarda il "rimborso dei pasti" si intende solo il pasto principale (pranzo o cena); sono escluse le consumazioni di bar di snack e assimilati (a colazione e/o merenda) e che è possibile fare richiesta solo a fronte della presentazione di uno scontrino parlante dove è indicato nel dettaglio cosa si è consumato. Non sono rimborsabili gli scontrini con diciture generiche come ad esempio: "varie". Il rimborso della spesa del panino più bibita verrà autorizzato solo se sostitutivo del pasto principale.

Una volta effettuata la trasferta, dovrà essere presentata la richiesta di rimborso utilizzando l'ALLEGATO G, il quale dovrà essere sottoscritto dallo studente qualora sia maggiorenne, dal genitore/ esercente la potestà genitoriale qualora lo studente sia invece minorenni. Sul modulo di rimborso spese va applicata la marca da bollo da euro 2 solo per richieste di rimborso di importo superiore a euro 77,47. Il costo della marca da bollo potrà essere rimborsato se indicato espressamente nella richiesta.

Si ricorda che lo studente maggiorenne che non è titolare del conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il rimborso delle spese, dovrà integrare la richiesta di rimborso con l'ALLEGATO H, con il quale delega il genitore/ esercente la potestà genitoriale alla riscossione del beneficio economico.

Per quanto concerne l'eventuale rimborso delle spese sostenute per il taxi, si ricorda che lo stesso potrà essere riconosciuto solamente nel caso in cui gli orari o la dislocazione dell'evento non abbiano consentito l'utilizzo dei mezzi pubblici. In tal caso, contestualmente alla presentazione della richiesta di rimborso spese, va compilata una specifica attestazione, utilizzando l'ALLEGATO I.

COSA FARE PER POTER DISPORRE DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA CPS DALL'AMMINISTRAZIONE

I fondi a disposizione della CPS per il pagamento delle spese derivanti da eventi organizzati all'interno del territorio regionale sono stanziati con deliberazione della Giunta provinciale (attualmente in vigore la del 1 dicembre 2017 n.2028 **vedi allegato E**) e sono gestiti dall' ITT Buonarroto di Trento al quale si deve fare riferimento per richiedere i rimborsi. I fondi possono essere impiegati per *“favorire l'aggregazione degli studenti trentini che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e per dare voce alle loro esigenze e vita alle iniziative culturali da loro proposte attraverso la CPS...”*

COSA FARE PER RICHIEDERE RIMBORSI DI SPESA PER EVENTI ORGANIZZATI DALLA CPS

Utilizzare il **fac simile allegato L**.

Solo nel momento in cui verrà rilasciata l'autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Istruzione la referente comunicherà al funzionario amministrativo dell' ITT Buonarroto che la spesa è autorizzata e che potranno quindi essere finanziate le relative spese, a fronte della presentazione delle pezze d'appoggio (fatture, ricevute, scontrini) attestanti le spese sostenute.

Norme generali da rispettare in relazione al buon funzionamento della Consulta Provinciale degli Studenti:

- La referente della Consulta utilizzerà per le comunicazioni la mail istituzionale scrivendo sia all'indirizzo del Presidente che della Segreteria (presidente.consulta@scuole.provincia.tn.it; segreteria.consulta@scuole.provincia.tn.it ;
- **è' obbligatorio dare riscontro alle mail;**
- risulta fondamentale fornire il prima possibile alla referente della CPS l'elenco dei componenti eletti. Nello stesso devono essere presenti i seguenti dati: nome cognome, data di nascita, scuola di appartenenza, anno scolastico frequentato, recapito telefonico e mail;
- alla referente della Consulta va inviato copia del verbale redatto al termine delle riunioni in plenaria (**allegato M fac simile verbale di riunione**), nonché copia delle eventuali relazioni messe a punto nell'ambito delle Commissioni, come esito della riunione plenaria;
- risulta fondamentale che le scuole ricevano la convocazione della CPS e il relativo ordine del giorno almeno cinque giorni prima dello svolgimento dello stesso, fatte salve le motivazioni che verranno valutate di volta in volta, allo scopo di garantire la massima partecipazione da parte di tutti i componenti, nonché di consentire alle scuole di organizzare gli impegni scolastici. Per tale motivo la riunione del Consiglio di Presidenza della CPS andrebbe convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione della CPS. Al termine dello stesso alla referente va comunicato l'Ordine del giorno che sarà inviato alle scuole in tempo utile. La riunione del Consiglio di Presidenza potrà svolgersi presso una delle sale a disposizione del Dipartimento Istruzione e Cultura. La sala va prenotata con congruo anticipo pertanto è fondamentale informare la referente della CPS di tale necessità con congruo anticipo;
- il Presidente è tenuto ad informare con comunicazione scritta la referente della CPS degli eventuali incarichi proposti ai componenti su sua delega, in rappresentanza della CPS all'interno di tavoli di lavoro istituzionali proposti dagli Enti, facendo presente gli estremi della circostanza nella quale tale decisione è stata presa (riunione plenaria/ consiglio di presidenza/ stretto gruppo di lavoro).

Qualora una commissione intenda riunirsi in una giornata diversa dalla riunione plenaria, il Presidente della stessa deve darne comunicazione scritta ai Dirigenti scolastici delle scuole di appartenenza dei componenti coinvolti, alla referente della Consulta e al

Presidente della Consulta ; la referente provvederà poi ad avvallare la richiesta, inviandola ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di appartenenza.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Nome Cognome/ruolo/competenze	telefono	mail
Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza Servizio Istruzione NICOLETTA ZANETTI Referente CPS	0461 497262	nicoletta.zanetti@provincia.tn.it
Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza Servizio Istruzione DANIELE BONFANTE referente CONTABILE presso Servizio istruzione	0461 497245	daniele.bonfante@provincia.tn.it
Segreteria SERVIZIO ISTRUZIONE	0461 497285 0461 494349	serv.istruzione@provincia.tn.it
MANUELA GALEONE Referente amministrativa presso ITT Buonarroti Pozzo per rimborso spese eventi CPS	0461 216811	istituto.tecnico@buonarroti.tn.it

<p>Dott. Antonio Salvatore di Nallo</p> <p>Coordinatore Nazionale per le attività delle CPS presso il MIUR</p>		<p>dinalloas@gmail.com</p>
--	--	----------------------------

ALLEGATI:

A DPR 29 novembre 2007 n. 268

A1 DPR 10 ottobre 1996 n.567

B Art. 40 L.P. 7 agosto 2006 n.5 Sistema educativo di Istruzione e formazione del Trentino

C Statuto della Consulta provinciale degli studenti approvato all'unanimità nell'assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti convocata a Trento, il 25.09.2020 in remoto come da convocazione prot. 573854 del 22.09.2020

D Determinazione del Dirigente n.94 del 18 dicembre 2019; determina n.1 del 20/01/2020

E Delibera della Giunta provinciale Fondo qualità a.s.2019/20 e a titolo di acconto a.s. 2020/21 n. 2038 del 31.12.2019... "Finanziamento per progetti inerenti la Consulta degli Studenti all'Istituto Buonarroti Pozzo"

F1 Fac simile *Richiesta autorizzazione preventiva svolgimento trasferte extraregionali studente maggiorenne*

F2 Fac simile *Richiesta autorizzazione preventiva svolgimento trasferte extraregionali studente minorenni*

G modulo per richiesta spese sostenute per trasferte compiute in ambito extra regionale

H modulo per richiesta spese sostenute per trasferte compiute in ambito Regionale

I modulo dichiarazione necessità di utilizzo del taxi

L Fac simile *Richiesta autorizzazione preventiva realizzazione eventi tramite utilizzo dei fondi della CPS*

M modello *Verbale di riunione della Consulta Provinciale degli Studenti*

N Carta intestata CPS

Documento redatto dall'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza

Servizio Istruzione; Dipartimento Istruzione e Cultura

a cura di Nicoletta Zanetti, Loredana Conci e Daniele Bonfante – Novembre 2019

aggiornato novembre 2020 a cura di Nicoletta Zanetti e Daniele Bonfante

ALLEGATO A

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007, n.268

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche. (GU n. 24 del 29-1-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la durata e il funzionamento delle consulte provinciali e l'istituzione di un consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 12 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che

assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e puo' articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.».

Art. 2.

Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente e disposizioni finanziarie

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:

«Articolo 6-bis (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti). - 1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso e' organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

2. E' composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attivita' delle consulte provinciali degli studenti;

b) promuove l'ideazione e realizzazione di attivita' progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualita' delle consulte;

d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalita' organizzativo-gestionali, nonche' la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.».

2. L'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante, in rubrica, disposizioni finanziarie, assume la numerazione 6-ter.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica
Istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6

1

D.P.R. 10-10-1996 n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.

Epigrafe

Premessa

1. *Finalità generali.*
2. *Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.*
- 2-bis. *Assistenza medica.*
3. *Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.*
4. *Organizzazione e gestione.*
5. *Convenzioni.*
- 5-bis. *Forum nazionale delle associazioni studentesche.*
- 5-ter. *Forum nazionale delle associazioni dei genitori.*
6. *Consulta provinciale.*
- 6-bis. *Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.*
- 6-ter. *Disposizioni finanziarie.*
7. *Giornata nazionale della scuola.*

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (1).

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (2).

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 31 luglio 2002;*
- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 22 febbraio 2002, n. 894/A3; Nota 22 aprile 2002, n. 1942/A3; Circ. 22 aprile 2002, n. 1948/A3; Nota 10 aprile 2003, n. 1736/A2; Nota 17 settembre 2003, n. 3435/A3; Nota 18 marzo 2004, n. 1171/A3; Nota 15 settembre 2004, n. 3686;*
- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 novembre 1996, n. 715; Circ. 27 novembre 1996, n. 722; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 12 febbraio 1997, n. 93; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 31 luglio 1997, n. 466; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 24 ottobre 1997, n. 659; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 16 dicembre 1997, n. 829; Circ. 18 dicembre 1997, n. 864; Circ. 21 gennaio 1998, n. 28; Circ. 25 marzo 1998, n. 146; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 30 aprile 1998, n. 212; Circ. 19 maggio 1998, n. 239; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 7 agosto 1998, n. 350; Circ. 20 ottobre 1998, n. 425; Circ. 20 ottobre 1998, n. 424; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49; Circ. 25 settembre 2000, n. 218; Circ. 17 gennaio 2001, n. 12; Circ. 20 marzo 2001, n. 49.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della *Costituzione*;

Visto l'art. 3, comma 5-bis, del *decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425*;

Visto il *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
Visto l'art. 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità generali.

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali⁽³⁾.

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento⁽⁴⁾.

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 2. Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono

funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 2-bis. Assistenza medica ⁽⁶⁾.

1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari ⁽⁷⁾.

(6) Rubrica aggiunta dall'art. 1, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 3. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 4. Organizzazione e gestione.

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica (9).
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1 (10).
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249* (11).
5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
- 9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità (12).

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto ⁽¹³⁾.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(10) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

(13) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 5. Convenzioni.

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

1-*bis*. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne ⁽¹⁴⁾.

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 5-bis. Forum nazionale delle associazioni studentesche.

1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate:

Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previa intesa fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo aggiunto dall'art. 6, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105* e poi così sostituito dall'art. 2, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (*Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45*).

Art. 5-ter. Forum nazionale delle associazioni dei genitori.

1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previa intesa tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di

accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo (16).

(16) Articolo aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

Art. 6. Consulta provinciale.

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione all'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»; (17).

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione (18);

b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali (19);

b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento (20);

c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento (21);

d) promuovere iniziative di carattere transnazionale;

d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali (22);

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche. (22bis)

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative ⁽²³⁾.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale ⁽²⁴⁾.

(17) Comma così modificato prima dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105 e poi dall'art. 4, *D.P.R. 23 dicembre 2005*, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).

(18) Lettera così modificata dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(19) Lettera così modificata dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(21) Lettera così modificata dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(22) Lettera aggiunta dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(22 bis) Parole aggiunte dall'art. 1 del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

(23) Comma così sostituito dall'art. 7, *D.P.R. 13 febbraio 2001*, n. 105.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 5, *D.P.R. 9 aprile 1999*, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 6 -bis Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. (24 bis)

1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

b) promuove l'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonché la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.».

(24bis) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

Art. 6-ter. Disposizioni finanziarie. (24ter)

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter (25).

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità (26).

(24ter) Il presente articolo ha assunto la numerazione di 6 -ter in base all'art. 2, comma 2, del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

(25) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(26) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 7. Giornata nazionale della scuola.

1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

ALLEGATO B

L.P. 07 GOSTO 2006 N.5

Art. 40

Consulta provinciale degli studenti

1. La consulta provinciale degli studenti è costituita da due componenti eletti dagli studenti di ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo, provinciale e paritaria.

2. La consulta provinciale degli studenti può indirizzare richieste e formulare proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La consulta provinciale degli studenti, in particolare, ha il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare in rete le loro iniziative e attività;
- a bis) promuovere la partecipazione studentesca in tutte le sue forme democratiche, in quanto strumento di crescita personale e formativa;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri agli organi del governo provinciale dell'istruzione e agli enti locali competenti in materia educativa;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di progetti volti a prevenire le dipendenze, a formare e promuovere l'esercizio della cittadinanza e a creare sensibilizzazione rispetto ai temi sociali;
- d) promuovere iniziative di carattere transnazionale, europeo e internazionale;
- e) designare i rappresentanti da nominare in seno al consiglio del sistema educativo provinciale;
- e bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani;
- f) promuovere iniziative di carattere artistico, creativo e culturale.

3. La consulta provinciale degli studenti adotta uno statuto per la sua organizzazione, le modalità di elezione, la durata in carica degli eletti e le modalità di convocazione. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

4. In prima applicazione di quest'articolo lo statuto della consulta è adottato dalla consulta in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente questo termine la Provincia adotta direttamente lo statuto. A seguito dell'adozione è nominata la nuova consulta. La consulta provinciale degli studenti in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da quest'articolo fino alla nomina della nuova consulta.

5. Ai componenti della consulta provinciale spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare le attività della consulta, nei limiti delle risorse assegnate, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l.p. 28 maggio 2009, n. 7, dall'art. 57 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 19 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10.

Art. 40 bis

Consulta provinciale dei genitori

1. La consulta provinciale dei genitori è costituita dai presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria e assicura il più ampio confronto fra i genitori degli studenti frequentanti.

2. La consulta provinciale dei genitori formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici. La consulta può promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale.

3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale.

4. La consulta provinciale dei genitori individua le modalità di organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'articolo 40 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

viene istituita la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia Autonoma di Trento,
che adotta il seguente

Statuto

ART. 1 Finalità

1. La Consulta Provinciale degli Studenti, di seguito denominata CPS, ha lo scopo di assicurare un confronto tra tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori presenti sul territorio provinciale favorendo la comunicazione, ottimizzando e integrando in rete le attività extrascolastiche, creando e/o migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio e d'incontro.
2. La CPS valorizza il potenziamento dell'offerta formativa proveniente dal territorio e formula, in collaborazione con gli organismi competenti, proposte per arricchire la scuola e il mondo studentesco.
3. La CPS può promuovere rapporti di collaborazione con le Associazioni Studentesche locali e nazionali e con gli ex membri della Consulta, ferma restando la propria autonomia decisionale, organizzativa e politica che è tutelata dal presente Statuto.
4. La CPS può promuovere progetti di volontariato, sviluppo della persona, sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, valorizzazione delle capacità espressive artistiche e culturali degli studenti, informazione sugli organi collegiali della scuola e sui diritti degli studenti. Per raggiungere tali obiettivi la CPS può stringere rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati nonché con organismi e associazioni operanti nel campo delle politiche giovanili, del mondo della scuola, della cultura, del sociale e della salvaguardia dell'ambiente.
5. La CPS persegue finalità di coordinamento, informazione, rappresentanza delle proprie attività in ambito scolastico, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

ART. 2 Sede

1. La CPS ha sede in Trento, presso il Palazzo dell'Istruzione, in Via Gilli, 3.

ART. 3 Elezioni della Consulta

1. Sono membri effettivi della CPS due studenti eletti da ciascun Istituto scolastico e formativo del secondo ciclo di istruzione della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art 40 della Lp n° 5 del 7/8/2006. Il mandato dei membri della consulta è biennale.

2. Le elezioni per il rinnovo dell'assemblea plenaria della CPS avvengono all'inizio dell'anno scolastico nel quale è previsto il rinnovo della stessa. Entro il 31 ottobre di ogni anno le segreterie di tutte le scuole interessate dovranno comunicare al referente della CPS designato presso l'Assessorato all'Istruzione i nominativi e i dati utili di ogni rappresentante eletto per la convocazione dell'assemblea plenaria.

3. Nei casi di accorpamento degli Istituti o di palesi necessità, le Istituzioni Scolastiche dovranno tutelare l'adeguata rappresentanza degli studenti delle realtà scolastiche accorpate, nominando se necessario un numero maggiore di rappresentanti presso la CPS.

4. Qualora in un Istituto scolastico non venissero presentate candidature alla carica di rappresentante presso la CPS, o venisse presentata una sola candidatura, il Dirigente scolastico ha facoltà di nominare, sentiti i rappresentanti degli studenti del consiglio dell'istituzione, uno o due delegati, a seconda delle necessità, i quali parteciperanno alle riunioni della CPS con diritto di voto, rappresentando a tutti gli effetti l'istituzione scolastica all'interno della CPS.

5. I membri della CPS decadono nel momento in cui cambiano l'istituzione scolastica. In questo caso sarà compito dell'istituzione scolastica che è rimasta priva di rappresentante sostituirli con i primi dei non eletti o, in mancanza di questi, attraverso l'indizione di elezioni suppletive oppure con l'individuazione di un rappresentante da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall'art 3, comma 4 del presente statuto. I rappresentanti della CPS che si trasferiscono in una nuova istituzione scolastica non mantengono nella nuova istituzione la carica di membri della CPS.

6. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri, alle riunioni dell'assemblea plenaria è prevista la firma in entrata e in uscita, con la relativa definizione degli orari. Le assenze verranno comunicate alle scuole di appartenenza.

7. Ai componenti della CPS provinciale spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

ART. 4 *Organi della Consulta*

1. Sono organi della Consulta Provinciale degli Studenti:

- l'Assemblea plenaria;
- le Commissioni;
- il Presidente;
- il Consiglio di presidenza;
- il Vicepresidente;
- i Segretari.

ART. 5 *L'assemblea plenaria*

1. Partecipano all'assemblea plenaria tutti i membri effettivi eletti dagli studenti dei vari istituti. È possibile la partecipazione di persone esterne alla CPS esclusivamente su invito del Presidente o del Consiglio di Presidenza e solo a titolo consultivo.

2. I membri della CPS sono tenuti a comunicare preventivamente (anche per via informatica) al Presidente della CPS o al referente della propria commissione l'eventuale assenza dalle riunioni.

3. Hanno inoltre facoltà di assistere alle sedute dell'assemblea, senza diritto di voto, i referenti per la CPS presso l'Assessorato, e, su invito del presidente, il Presidente della PAT, l'Assessore all'Istruzione della PAT, la/il Sovrintendente scolastico il dirigente della struttura provinciale competente per la CPS e gli ex- presidenti della CPS.

4. L'eventuale partecipazione di giornalisti e rappresentanti dei mezzi di informazione, nonché di rappresentanti degli studenti non eletti nell'ambito della CPS, può avvenire solo se espressamente autorizzata dal Presidente.

5. L'assemblea si riunisce, di norma convocata una volta al mese, su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un quinto dei suoi componenti o di un terzo del Consiglio di presidenza.

6. All'assemblea vengono presentati le attività e i progetti della CPS formulati dal consiglio di presidenza, dal Presidente o dalle commissioni; questi dovranno essere discussi ed in seguito

sottoposti al voto dell'assemblea prima di procedere alla loro realizzazione pratica. Il voto dell'assemblea è vincolante.

7. L'assemblea ha potere propositivo: può presentare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, piani di lavoro al consiglio di presidenza il quale, previo esame di conformità con quanto disposto dal presente Statuto, presenta il disegno all'intera assemblea che lo vota.

8. L'assemblea elegge fra i suoi membri i componenti del Consiglio Provinciale dei Giovani (di seguito CPG) secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del CPG e dal regolamento del CPG.

ART. 6 Le commissioni

1. Per favorire un rapido e ordinato svolgimento dei progetti approvati dalla CPS, l'assemblea plenaria si divide in *commissioni*, proposte dal consiglio di presidenza e approvate in assemblea plenaria.

2. Tutti i membri della CPS scelgono a quale commissione appartenere e di norma partecipano ai lavori della commissione prescelta per tutta la durata della Consulta. Per essere operativa, ogni commissione deve raggiungere il numero iniziale di almeno 5 rappresentanti. È possibile un cambiamento di commissione motivandone la richiesta al presidente, fatta salva la necessità di garantire il corretto funzionamento delle commissioni attivate dalla CPS.

3. Ogni commissione elegge un Presidente che si occupa di gestire e coordinare i lavori della commissione stessa. Il Presidente partecipa di diritto al Consiglio di presidenza.

4. Il Presidente della CPS ha facoltà di sfiduciare un Presidente di commissione, esprimendone le motivazioni tramite comunicazione alla commissione interessata e all'assemblea plenaria. In questo caso, la commissione si riunisce entro dieci giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente oppure per la riconferma dello stesso con una votazione a maggioranza semplice.

5. Ogni commissione nomina un segretario che coadiuva il Presidente nell'espletare le proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza; esso inoltre redige i verbali di ogni seduta di commissione.

6. Le commissioni svolgono il proprio compito in modo autonomo comunicando il calendario dei lavori al Consiglio di presidenza, che ne esamina l'operato.

7. I documenti presentati dalle commissioni all'assemblea plenaria sono tutti soggetti a

votazione e possono essere modificati in sede di dibattito.

8. Ad ogni riunione dell'assemblea plenaria i Presidenti relazionano riguardo al lavoro svolto in sede di commissione.

9. Le commissioni vengono convocate dai Presidenti ogni qualvolta sia necessario, anche in orario pomeridiano.

10. Vengono istituite tre commissioni permanenti:

- **Istruzione**
- **Legalità**
- **Cultura, eventi e informazione**

Tali commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione di documenti a supporto dell'attività del Consiglio di Presidenza della CPS

Rimane salva la facoltà di istituire altre commissioni in relazioni alle tematiche di interesse degli studenti eletti

11. Ogni eventuale sottocommissione vedrà l'elezione di un referente. Tale carica non comporta tuttavia il diritto a prendere parte al Consiglio di Presidenza; il Presidente di commissione ha facoltà di relazionare in merito al lavoro svolto in commissione di cui sono i rappresentanti

ART. 7 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 11.

2. Il presidente convoca l'assemblea plenaria, ne coordina i lavori, facilita le attività della Consulta, modera gli interventi dell'assemblea. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di presidenza, presenzia alle riunioni delle commissioni e rappresenta la CPS in occasione di convocazioni da parte di istituzioni, enti ed associazioni, sia locali che nazionali.

3. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del presidente della nuova CPS. Il Presidente ha facoltà di nominare un delegato che rappresenti la CPS in eventi e occasioni istituzionali. Lo stesso deve essere un componente effettivo della CPS.

4. Il Presidente ha l'obbligo di redigere un programma di presidenza con la consulenza del

vicepresidente e dei segretari, al fine di determinare gli indirizzi programmatici per il biennio in cui è in carica. Il documento è sottoposto alla votazione dell'assemblea non appena redatto.

5. Alla fine del mandato il Presidente relaziona, anche avvalendosi di un eventuale documento finale, sull'operato della CPS uscente.

6. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente della CPS assume il ruolo di tutor della nuova CPS. Il tutor, che si rende disponibile a partecipare ai lavori della CPS come consulente, appoggia e supporta il nuovo Presidente nella gestione della CPS.

ART. 8 Il vicepresidente

1. Il vicepresidente esercita le stesse funzioni del presidente nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere assente e collabora con il presidente nell'organizzazione dei lavori della CPS.

2. Il vicepresidente viene designato secondo le modalità descritte all'art.11.

3. Il vicepresidente può, con apposita delega del presidente, convocare l'assemblea plenaria e sostituire il presidente in qualità di delegato.

ART. 9 I segretari

1. I segretari sono due: uno è scelto su indicazione del Presidente, mentre il secondo viene eletto dall'assemblea.

2. I segretari hanno il compito di verbalizzare le riunioni dell'assemblea e di assistere il presidente durante gli incontri istituzionali, documentando tali circostanze (verbali, foto ecc.) Supporta inoltre l'attività del Presidente e del suo vice nell'organizzazione e nella realizzazione dei lavori della CPS. Possono anche presenziare, se necessario, alle riunioni convocate da istituzioni, enti e associazioni.

3. I segretari collaborano anche nel mantenimento della compostezza dell'assemblea plenaria. Essi hanno quindi l'obbligo di segnalare, se opportuno, eventuali comportamenti fuori luogo al Consiglio di presidenza.

4. I segretari si occupano, inoltre, del controllo delle firme di entrata e di uscita.

ART. 10 Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai

segretari e dai referenti di commissione.

2. Il Consiglio di presidenza può proporre al Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva dell'assemblea plenaria; quest'ultimo poi lo inserirà nella comunicazione di convocazione della CPS.

3. Il Consiglio di presidenza ha compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutivo il programma di presidenza coordinando i lavori delle commissioni e stabilendo gli obiettivi di queste ultime.

4. Il Consiglio di presidenza stabilisce gli indirizzi di spesa del budget della CPS, assicurando il corretto svolgimento dei progetti organizzati dalle commissioni.

5. Il Consiglio di presidenza stila il rapporto finale sull'attività della consulta contenente le relazioni sui progetti delle varie commissioni.

6. Il consiglio di presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

7. Ogni membro del Consiglio di Presidenza decade dall'incarico a seguito di un'assenza ingiustificata e viene sostituito secondo le modalità indicate nell'art. 11

ART. 11 Modalità di elezione degli organi della Consulta Provinciale degli Studenti

1. Le modalità di voto per la carica del presidente all'interno della Consulta Provinciale degli Studenti sono le seguenti:

a) hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea regolarmente eletti dalle singole scuole di appartenenza;

b) il voto è segreto;

c) sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;

d) la votazione è ritenuta valida quando partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare.

3. Viene eletto alla carica di Presidente il candidato che riceve la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità tra due candidati si procede al ballottaggio tra i due; in tal caso è

necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

4. Il primo dei non eletti fra i candidati alla presidenza ricopre d'ufficio la carica di vicepresidente.

5. Un segretario è scelto su indicazione del presidente. Il secondo viene eletto dall'assemblea per alzata di mano.

6. Tutti i membri della CPS che ricoprono cariche elettive decadono dopo due assenze consecutive non giustificate.

7. Tutti i membri della CPS che ricoprono cariche elettive possono essere sfiduciati qualora la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea lo ritenga opportuno motivandone le ragioni.

di Presidenza e da alcuni membri della CPS uscente.

8. Tutte le cariche vengono di norma elette durante la seconda seduta dell'assemblea plenaria. L'elezione delle cariche può avvenire durante la prima seduta dell'assemblea plenaria solamente a condizione che sia assicurato durante la stessa il tempo necessario alla presentazione del lavoro svolto dalla CPS uscente, alla presentazione degli organi della Consulta e al confronto su proposte progettuali rivolte alla CPS entrante. La prima assemblea verrà gestita dal referente della CPS, dal Consiglio di Presidenza e da alcuni membri della CPS uscente.)

9. Se durante il mandato il Presidente decadesse, la carica di Presidente verrà assegnata d'ufficio al vicepresidente. Qualora anche il vicepresidente sia decaduto, per garantire la continuità dei lavori anche nel periodo estivo, si procederà alla convocazione di un Consiglio di Presidenza, all'interno del quale sarà eletto il nuovo Presidente. Si procederà poi alla votazione della fiducia durante la riunione plenaria successiva. Nel caso in cui la fiducia non venisse accordata, si procederà a nuove elezioni.

ART. 12 *Convocazioni degli Organi assembleari*

1. Di preferenza la data di convocazione degli Organi assembleari sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata via e-mail a tutti gli Istituti scolastici e agli stessi componenti.

2. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata di norma entro il 15 novembre. Di conseguenza gli Istituti dovranno comunicare in tempo utile i nominativi dei

nuovi membri eletti ai sensi dell'art. 3, comma 2.

ART. 13 Modifiche al presente Statuto

1. La modifica totale o parziale degli articoli del presente Statuto è possibile mediante approvazione da parte della maggioranza dei membri effettivi dell'assemblea plenaria.

ART. 14 Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno del mondo scolastico attraverso la Consulta stessa, con la collaborazione dell'Assessorato all'Istruzione e delle strutture amministrative dallo stesso dipendenti, nonché dalle Istituzioni scolastiche interessate. Ogni componente eletto nell'ambito della CPS, in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, è tenuto ad assumere un comportamento consono alle circostanze che si vengono a presentare, adottando tra l'altro, anche un abbigliamento confacente alle stesse

Approvato all'unanimità nell'assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti convocata a Trento, il 25.09.2020 in remoto come da convocazione prot. 573854 del 22.09.2020



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

Prot. n. 1/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 DI DATA 10 Gennaio 2019

OGGETTO:

Adozione del programma di spesa in economia per le attività relative all'anno solare 2019 della Consulta degli studenti - art. 40 legge provinciale 7 agosto 2006, n.5. Spesa complessiva pari a euro 800,00.

- Visto l'art. 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i. che disciplina le attività e le iniziative di competenza della Consulta provinciale degli studenti e, in particolare il comma 5, il quale prevede che ai componenti della medesima spetti il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali, nonché la possibilità per la Provincia di finanziare le attività della stessa Consulta, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112 della stessa legge;
- visto il punto 5) dell'allegato C) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2 di data 15 gennaio 2016 che dispone tra le altre l'esclusione dalle direttive per il contenimento delle spese discrezionali delle commissioni del comparto scuola;
- visto l'art. 112 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i. che ha istituito il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema medesimo e considerato che lo stesso articolo, al comma 2 bis, stabilisce che la Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per finanziare tra l'altro progetti ed iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 di data 19 dicembre 2018 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2017/2018 destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali" che, in particolare, al punto 1.2 B) del proprio allegato 1 chiarisce che le risorse finanziarie della quota ordinaria del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e dalle istituzioni formative provinciali per realizzare progetti ed iniziative quali il rimborso delle spese sostenute dagli studenti eletti nei singoli istituti come componenti della Consulta provinciale degli studenti per la partecipazione alle riunioni che si svolgono sul territorio regionale;
- vista la necessità di riconoscere il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Consulta in occasione degli incontri istituzionali fuori dal territorio regionale nel corso dell'anno solare 2019, come previsto dall'articolo 40, comma 5, si rende necessario adottare un programma di spesa in economia in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.;
- dato atto che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio spettanti ai componenti della Consulta provinciale degli studenti, in occasione degli incontri istituzionali fuori dal territorio regionale nel corso dell'anno solare 2019, avverrà su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegati i giustificativi di spesa, secondo quanto stabilito dalla L.P. 4/1958, previa verifica della regolarità da parte del Dirigente della struttura competente, e compatibilmente con le disponibilità di cassa;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti citati in premessa
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- vista la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 recante "Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento";

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, in particolare l'art. 40 che disciplina la composizione e le attività della Consulta provinciale degli studenti e l'art. 112 che istituisce il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale",

DETERMINA

- 1) di approvare il programma di spesa in economia, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., al fine di riconoscere il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Consulta in occasione degli incontri istituzionali fuori dal territorio regionale nel corso dell'anno solare 2019, come previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della L.P. 5/2006, secondo gli importi indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 800,00;
- 2) di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio spettanti ai componenti della Consulta provinciale degli studenti per la partecipazione agli incontri istituzionali che si svolgono fuori dal territorio regionale nel corso dell'anno 2019 avverrà su presentazione di idonea documentazione fiscale con allegati i giustificativi di spesa, previa verifica della regolarità da parte del Dirigente della struttura competente, compatibilmente con le disponibilità di cassa;
- 3) di prenotare, in base all'esigibilità della spesa, l'importo di euro 800,00 sul capitolo 252704 dell'esercizio finanziario 2019.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

IL DIRIGENTE GENERALE
Roberto Ceccato

Allegato A parte integrante e sostanziale
PPDS CONSULTA DEGLI STUDENTI

Programma di spesa in economia per la realizzazione delle attività e iniziative della Consulta provinciale degli studenti anno solare 2019.

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2019
Lettera 0) - Compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti e iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.	800,00

ALLEGATO E

Con la deliberazione della Giunta provinciale del 1 dicembre 2017 n. 2028 avente ad oggetto *“Programmazione dei Fondi per l’anno scolastico 2017/2018 destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali”* sono state programmate le risorse destinate al finanziamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali a titolo definitivo per l’anno scolastico/formativo 2017/2018 (settembre 2017 – agosto 2018) e a titolo di acconto per l’anno scolastico/formativo 2018/2019 (settembre 2018 – dicembre 2018).

Con propria determinazione numero 280 di data 13 dicembre 2017 è stata disposta la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle istituzioni scolastiche provinciali. Lo stesso atto rimandava ad un successivo provvedimento l’assegnazione e l’impegno delle risorse relative all’esercizio finanziario 2018 ad avvenuta approvazione del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020 in quanto ne recepiva gli stanziamenti.

Con deliberazione n. 2258 del 28/12/2017 la giunta provinciale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2018-2020, divenuti efficaci con l’entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020 (legge provinciale 29/12/2017, n. 19) confermando gli importi quantificati con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione Professionale del secondo grado, Università e Ricerca n. 280 di data 13 dicembre 2017.

Con propria determinazione n. 15 del 1 febbraio 2018 aventi ad oggetto *“Assegnazione finanziaria ordinaria alle istituzioni scolastiche provinciali per l’esercizio finanziario 2018 a titolo definitivo”* si sono impegnate le risorse per l’esercizio 2018 per istituti scolastici provinciali.

Con il presente provvedimento si propone di riconoscere, in relazione agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, alle istituzioni scolastiche di seguito riportate e per le finalità contestualmente espresse non riconducibili all’assegnazione ordinaria, i finanziamenti seguenti:

Percorsi montessoriani

Importo di euro 15.500,00 agli Istituti comprensivi Rovereto est, Pergine 2 e Trento 6

Con deliberazione numero 2445 del 30 dicembre 2015, integrata a favore dell’Istituto comprensivo Pergine 2 con la deliberazione numero 2466 del 29 dicembre 2016, la Giunta Provinciale ha stabilito l’attivazione di percorsi educativi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica *“Montessori”*. Le realtà scolastiche incaricate di attivare, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, percorsi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica *“Montessori”* sono l’Istituto comprensivo Trento 6 e l’Istituto comprensivo Rovereto Est. Le due istituzioni scolastiche anzidette hanno dato l’avvio di una ulteriore classe nell’anno scolastico 2017/18. L’Istituto comprensivo Pergine 2 ha iniziato il percorso Montessori nell’anno scolastico 2017/2018 attivando due classi.

L’Istituto comprensivo Rovereto Est, con nota protocollo 1662 di data 20 febbraio 2018, ha richiesto il finanziamento per l’attivazione della classe terza ad indirizzo montessoriano per un importo totale di euro 35.500,00. Con deliberazione n. 1260 del 29 luglio 2016 è stato quantificato il

finanziamento straordinario per l'avvio di nuove classi montessoriane pari a 13.000,00 euro per la dotazione di ogni nuova classe e di 2.500,00 euro per il monitoraggio.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione di Giunta, l'importo del finanziamento richiesto viene riquantificato in euro 15.500,00.

Si ritiene di estendere il finanziamento straordinario anche agli Istituti comprensivi che hanno già attivato i percorsi montessoriani e attiveranno nell'anno scolastico 2018-2019 una terza classe per la prosecuzione del progetto, come da nota protocollo 335363 di data 7 giugno 2018 del Servizio infanzia e istruzione del primo grado, pertanto anche a Pergine 2 e a Trento 6 verrà attribuito un finanziamento straordinario di euro 15.500,00.

La scuola delle 5 monete d'oro

Importo di euro 5.000,00 all'Istituto comprensivo Centro Valsugana come contributo per l'attivazione di un innovativo progetto scolastico, il cui finanziamento è stato richiesto con nota protocollo 2049 di data 9 maggio 2018.

Viaggio Svezia Irlanda

Importo di euro 32.000,00 suddiviso tra i dieci Istituti i cui rappresentanti hanno partecipato al viaggio in Svezia e Irlanda. I partecipanti previsti erano al massimo due per ogni istituto e la spesa preventivata di 1.600,00 euro a persona.

Con nota protocollo 2753 di data 12 marzo 2018 il Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e ricerca ha comunicato agli istituti M. Curie, Buonarroto-Pozzo, Martini, Floriani, Fontana, Tambosi- Battisti, Marconi, Pilati, Guetti e Weisse Rose il programma approvato per il viaggio in Svezia ed in Irlanda dal 3 al 7 aprile 2018, con l'indicazione che potranno partecipare al massimo due rappresentanti per ogni Istituto (dirigente e referente per l'alternanza), preventivando una spesa di euro 1.600,00 a partecipante.

Certificazioni Emas e Iso14001: 2004 e progetti alternanza scuola lavoro

Importo di euro 6.000,00 all'Istituto Fontana di Rovereto.

L'Istituto Fontana con nota protocollo 1695 di data 6 agosto 2018 chiede un finanziamento straordinario di 6.000, 00 euro volto a coprire i costi per il mantenimento delle certificazioni Emas e Iso14001: 2004 e per il progetto alternanza scuola-lavoro "Studenti per l'emergenza".

Finanziamento per progetti inerenti la Consulta degli studenti all'Istituto Buonarroto

Importo di euro 3.500,00 all'Istituto Buonarroto come finanziamento per le attività organizzate dalla Consulta degli studenti.

Per favorire l'aggregazione degli studenti trentini che frequentano la secondaria di secondo grado e per dare voce alle loro esigenze e vita alle iniziative culturali da loro proposte attraverso la Consulta degli studenti, si assegna la somma anzidetta all'Istituto Buonarroti/Pozzo di Trento, che si è reso disponibile a gestire gli aspetti amministrativi e contabili delle iniziative proposte e sviluppate dalla Consulta degli studenti.

Contributo organizzazione "Safer Internet day 2017" - A.S. 2017/18

Importo di Euro 1.200,00 all'Istituto comprensivo Trento 6. In occasione della giornata internazionale della sicurezza nella rete "Safer Internet day 2018", che si è tenuta a Trento il 9 febbraio 2018, la rete degli istituti comprensivi di Trento, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento, il Comune di Trento e il Dipartimento della Conoscenza della Pat, ha promosso un evento informativo-formativo presso il teatro Santa Chiara, con due interventi della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento. Con nota protocollo n. 150 di data 9 gennaio 2018, l'Istituto comprensivo Trento 6, in qualità di capofila, chiede il contributo di 1.200,00, pari alla metà dell'importo complessivo richiesto dal Centro Servizi Culturali S. Chiara per la prenotazione dell'Auditorium.

Richiesta finanziamento partecipazione gara internazionale di robotica in Spagna

Importo di Euro 3.000,00 alla Scuola Ladina di Fassa. Con nota protocollo 9362 di data 26 ottobre 2017 la Scuola Ladina di Fassa richiede un finanziamento straordinario per la partecipazione di una squadra di robotica a una gara internazionale della disciplina che si è svolta a Pamplona in Spagna dal 3 al 6 febbraio 2018, come dichiarato nella nota protocollo 138 di data 15 gennaio 2018 e come dettagliato nella nota 7288 di data 9 agosto 2018.

Richiesta finanziamento straordinario gara nazionale Robocup junior academy 2018

Importo di euro 4.712,32 all'Istituto tecnico economico "Tambosi-Battisti" per un contributo alle spese di organizzazione della Gara nazionale Robocup junior academy 2018 che si è tenuto presso il Polo espositivo Trento Expo dall'11 al 14 aprile 2018.

L'istituto si è fatto carico della spesa di 20.000,00 euro, ma le spese complessive per l'organizzazione sono quantificate in euro 24.712,32.

Lettere a Nick

Importo di euro 9.200,00 all'Istituto Pertini per il progetto "Lettere a Nick".

Con lettera protocollo n. 1330 di data 19 aprile 2018 l'Istituto Pertini ha inviato la richiesta con il dettaglio del progetto e il preventivo per la realizzazione dello stesso.

Il progetto prevede la realizzazione e messa in scena di uno spettacolo da parte degli studenti del Pertini frequentanti le classi aperte il cui tema verterà sull'importanza della scuola nella vita di ogni ragazzo.

World Robot Olympiad – Istituto Tambosi-Battisti

Importo di euro 3.000,00 all'Istituto tecnico economico Tambosi-Battisti per consentire la partecipazione di tre studenti con un accompagnatore al "World Robot Olympiad Friendship Invitational 2018" che si svolgerà a Lapu Lapu City dal 31 agosto 2018 al 2 settembre 2018, richiesta con nota 5866 del 31 maggio 2018.

Richiesta risorse per la realizzazione del Progetto coreutico-musicale

Importo di euro 4.950,00 all'Istituto comprensivo di Levico Terme.

L'Istituto Comprensivo di Levico Terme propone dall'anno scolastico 2016/17, per la scuola secondaria di primo grado, una classe con sperimentazione musicale e coreutica che integri i percorsi già avviati nella scuola. Per la realizzazione del Progetto relativamente all'anno scolastico 2017/2018, l'Istituto ha richiesto con nota protocollo 5212 di data 18 settembre 2017 un finanziamento straordinario pari a 4.950,00 euro. Il finanziamento copre l'intero anno scolastico e, per le eventuali attività svolte nel periodo settembre – dicembre 2017, rifonderà la quota di fondo qualità ordinario utilizzato in mancanza di finanziamento specifico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la delibera n. 2028 di data 1 dicembre 2017 avente ad oggetto "*Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2017/2018 destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali*" con cui sono state programmate le risorse destinate al finanziamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali a titolo definitivo per l'anno scolastico/formativo 2017/2018 (settembre 2017 – agosto 2018) e a titolo di acconto per l'anno scolastico/formativo 2018/2019 (settembre 2018 – dicembre 2018).
- vista la propria determinazione numero 280 di data 13 dicembre 2017 con cui è stata disposta la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle istituzioni scolastiche provinciali applicando un modello *formula-based*;
- vista la propria determinazione n. 15 del 1 febbraio 2018 con cui si assegnano i finanziamenti ordinari per l'esercizio 2018;

- considerato che le assegnazioni proposte non rientrano nel piano di assegnazione finanziaria ordinaria alle istituzioni scolastiche provinciali per l'anno scolastico 2017/18 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2028 del 1 dicembre 2017;
- visto l'articolo 56 e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

DELIBERA

1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ai seguenti soggetti i seguenti finanziamenti straordinari:

Per fondo qualità esercizio 2018:

- a. euro 1.200,00 all'Istituto Comprensivo Trento 6 – c.f. 96057120220 – per l'evento informativo-formativo presso il teatro Santa Chiara in occasione della giornata internazionale della sicurezza nella rete "Safer Internet day 2018";
- b. euro 3.000,00 alla Scuola Ladina di Fassa, c.f. 91012250220, per la partecipazione di una squadra ad una gara internazionale di robotica;
- c. euro 4.712,32 all'Istituto Tambosi – c.f. 80016420228 -, per il contributo alla spesa sostenuta per l'organizzazione della Gara nazionale RoboCup junior Academy 2018;
- d. euro 3.200,00 all'Istituto Marie Curie – c.f. 96013880222-, euro 3.200,00 all'Istituto Buonarroti-Pozzo c.f. 01691830226 -, euro 3.200,00 all'Istituto Floriani -c.f. 84003470220 -, euro 3.200,00 all'Istituto Pilati – c.f. 92006090226 -, euro 3.200,00 all'Istituto Fontana – c.f. 85003750222 -, euro 3.200,00 all'Istituto Tambosi- Battisti – c.f. 80016420228- , euro 3.200,00 all'Istituto Marconi, -c.f. 85004830221-, euro 3.200,00 all'Istituto Rosa Bianca, - c.f. 91011670220-, euro 3.200,00 all'Istituto Guetti di Tione, -c.f.86004180229-, euro 3.200,00 all'Istituto Martini, -c.f. 80015240221-, per il viaggio Svezia- Irlanda;
- e. euro 3.500,00 all'Istituto Buonarroti – c.f. 01691830226 - per la consulta degli studenti;
- f. euro 5.200,00 all'Istituto Pertini – c.f. 01944590221- per il progetto "Lettere per Nick";
- g. euro 15.500,00 all' Istituto comprensivo Rovereto Est - c.f. 94024500228-, euro 15.500,00 all'Istituto comprensivo Pergine 2 – c.f. 96057010223- ,euro 15.500,00 all' Istituto comprensivo Trento 6 – cf. 96057120220- , per i percorsi montessoriani;
- h. Euro 5.000,00 all'Istituto Comprensivo Centro Valsugana – c.f. 90009760225 – per il progetto "5 monete d'oro";
- i. euro 6.000,00 all'Istituto Fontana per l'ottenimento delle certificazioni e per le spese inerenti il progetto di alternanza scuola-lavoro;
- j. euro 4.950,00 all'Istituto Comprensivo di Levico – c.f. 81002890226 -per il progetto coreutico- musicale;
- k. euro 3.000,00 all'Istituto Tambosi - Battisti– c.f. 80016420228 per il World Robot Olympiad;

Per fondo qualità esercizio 2019:

1. euro 4.000,00 all'Istituto Pertini – c.f. 01944590221- per il progetto “Lettere per Nick”;
2. di impegnare, in base al principio di esigibilità della spesa, la somma di cui alle lettere a), b), c), d) , e), f), g), h), i), j), k) del punto 1. per l'importo complessivo di euro 115.062,32 sulla prenotazione fondi 2012636-008 assunta con deliberazione 2028 di data 1 dicembre 2017 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2018 ;
3. di impegnare, in base al principio di esigibilità della spesa, la somma di cui alla lettera l) del punto 1. per l'importo complessivo di euro 4.000,00 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2019;
4. di stabilire che la liquidazione dei fondi assegnati con il presente provvedimento al punto 1. paragrafi b), c), e), f), g), h), i), j), k), sarà effettuata ad esecutività del provvedimento stesso e comunque in relazione alla disponibilità di cassa del Servizio competente, mentre per quanto riguarda il punto a) la liquidazione del finanziamento assegnato sarà effettuata previa verifica della fattura presentata dal Centro Servizi Santa Chiara. La liquidazione degli importi previsti al punto d) saranno liquidati previa presentazione di una dichiarazione del dirigente scolastico che attesti l'effettiva partecipazione al viaggio e il numero dei partecipanti (massimo 2). La liquidazione dei fondi assegnati al paragrafo l) del punto 1. sarà effettuata nel corso dell'esercizio 2019.
5. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
6. di confermare, ai fini della rendicontazione dei fondi assegnati, quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 20-22/Leg. Del 12 ottobre 2009 – Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

ALLEGATO F1

(richiesta da presentare su carta intestata con logo della CPS: vedi allegato N)

(MODULO DA COMPILARE SE LO STUDENTE E' MAGGIORENNE)

FAC SIMILE

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SVOLGIMENTO TRASFERTE IN
AMBITO EXTRA REGIONALE**

Da inviare via mail a:

Servizio Istruzione

Ufficio per le Politiche di inclusione e cittadinanza

serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

e per conoscenza, sempre via mail a:

nicoletta.zanetti@provincia.tn.it e a daniele.bonfante@provincia.tn.it

**Alla cortese attenzione
del Dirigente del Servizio Istruzione
dott. Roberto Ceccato**

Oggetto: richiesta autorizzazione partecipazione a trasferta in ambito extra regionale per evento:

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato a _____ il ____/____/_____ e residente a _____

CAP _____ in via/piazza _____

codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nella sua qualità di componente della Consulta Provinciale degli Studenti con la carica di:

(ad esempio Presidente, Vice Presidente, Segretario, Garante della legalità, altro)

oppure, in qualità di membro della Commissione _____

(ad esempio Istruzione, Legalità, altro) incardinata nella Consulta Provinciale degli Studenti

frequentante per l'anno scolastico/formativo _____ l'Istituto scolastico/formativo

chiede di essere autorizzato a prendere parte all'evento:

(segue breve descrizione dell'evento, facendo anche riferimento al programma da allegare, con indicazione del luogo e dei giorni, degli orari e dei mezzi di trasporto utilizzati) (*)

Al proposito, si allega il programma dell'evento (se disponibile).

La spesa massima presunta che dovrò sostenere per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, compreso l'eventuale utilizzo del taxi, per la consumazione dei pasti e per il pernottamento è di euro _____ (indicare la cifra in euro complessiva arrotondata), di cui:

- spesa massima prevista per uso mezzi trasporto pubblico: euro _____ (indicare la cifra in euro prevista arrotondata);
- spesa massima prevista per la consumazione dei pasti: euro 30,00;
- spesa massima prevista per il pernottamento: euro _____ (indicare la cifra in euro prevista arrotondata);
- spesa massima prevista per l'eventuale uso del taxi: euro _____ (indicare la cifra in euro prevista arrotondata).

Comunico inoltre che:

(specificare se il richiedente dovrà essere accompagnato dalla referente della CPS, dott.ssa Nicoletta Zanetti, oppure se si recherà autonomamente all'iniziativa).

Si allega inoltre la seguente documentazione:

- Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione;
- Fotocopia del documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto)

In attesa di un Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

Data ____/____/____

Firma _____

(*) qualora si preveda la necessità di utilizzare il taxi a causa di prevedibili ragioni che vanno motivate (luogo disagiata da raggiungere/orari a rischio sicurezza....) deve essere compilato anche il modulo: **ALLEGATO I**.

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall’art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento *ex art. 28* del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del suddetto principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(FIRMA)

componente della Consulta Provinciale degli Studenti con la carica di:

(ad esempio Presidente, Vice Presidente, Segretario, Garante della legalità, altro)

oppure, componente della Commissione _____ *(ad esempio Istruzione, Legalità, altro)* incardinata nella Consulta Provinciale degli Studenti

frequentante per l'anno scolastico/formativo _____ l'Istituto scolastico/formativo

chiede che possa essere autorizzato a partecipare all'evento:

(segue breve descrizione dell'evento, facendo anche riferimento al programma da allegare, con indicazione del luogo e dei giorni, degli orari e dei mezzi di trasporto utilizzati) ()*

Al proposito, si allega il programma dell'evento *(se disponibile)*.

La spesa massima presunta che lo studente/studentessa _____ dovrà sostenere per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, compreso l'eventuale utilizzo del taxi, per la consumazione dei pasti e per il pernottamento è di euro _____ *(indicare la cifra in euro complessiva arrotondata)*, di cui:

- spesa massima prevista per uso mezzi trasporto pubblico: euro _____ *(indicare la cifra in euro prevista arrotondata)*;
- spesa massima prevista per la consumazione dei pasti: euro 30,00;
- spesa massima prevista per il pernottamento: euro _____ *(indicare la cifra in euro prevista arrotondata)*;
- spesa massima prevista per l'eventuale uso del taxi: euro _____ *(indicare la cifra in euro prevista arrotondata)*.

Comunico inoltre che lo studente/studentessa _____:

(specificare se lo studente/studentessa dovrà essere accompagnato dalla referente della CPS, dott.ssa Nicoletta Zanetti, oppure se si recherà autonomamente all'iniziativa).

Si allega inoltre la seguente documentazione:

- Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

In attesa di un Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

(*) qualora si preveda la necessità per lo studente/studentessa di utilizzare il taxi a causa di prevedibili ragioni che vanno motivate (luogo disagiata da raggiungere/orari a rischio sicurezza....) deve essere compilato anche il modulo:

ALLEGATO I

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall’art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento *ex art. 28* del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(FIRMA)

ALLEGATO G

**Nota per il rimborso delle spese
partecipazione evento Consulta provinciale degli studenti**

Apporre la marca da
bollo da € 2,00 se
l'importo di cui si
chiede la liquidazione
supera € 77,47

Spettabile

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione

Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza

via Gilli, 3

38121 - Trento

serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente a _____

CAP _____ in via/piazza _____

codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di (*barrare l'opzione corretta*):

componente della Consulta provinciale degli studenti;

genitore/esercente la responsabilità genitoriale dello studente:

(indicare il nome e cognome dello studente membro della consulta provinciale degli studenti)

con la presente chiede il rimborso delle spese sostenute (nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali, come previsto dall'art. 40 della L.P. n.5/2006) in relazione all'autorizzazione per la partecipazione all'evento:

rilasciata dal Dirigente del Servizio Istruzione con nota di cui al protocollo n. _____
di data ____ / ____ / ____

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it.

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall’art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(FIRMA)

Allegato H

INTESTAZIONE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER TRASFERTE EXTRA REGIONALI DA INOLTARE ALLA PROVINCIA

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione
Ufficio Politiche di inclusione e cittadinanza
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

PER RICHIEDERE IL RIMBORSO PER INCONTRI ISTITUZIONALI IN AMBITO REGIONALE ALLA PROPRIA SCUOLA, L' INTESTAZIONE VA FATTA ALLA SCUOLA DI APPARTENENZA

All' Istituto scolastico.....

DELEGA A TERZI
PER LA RISCOSSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DI TERZI
(Art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome del/della delegante)

nato/a a _____ provincia _____ il ____/____/_____
(Comune o Stato estero di nascita) (sigla)

residente a _____ provincia _____
(Comune di residenza) (CAP) (sigla)

frazione _____, Via _____ n. _____

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

cittadinanza _____ telefono ____/____/_____
(fisso) (mobile)

indirizzo di posta elettronica _____

in qualità di studente maggiorenne componente della consulta provinciale degli studenti cui spettano i rimborsi delle spese ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

**delega alla riscossione del beneficio economico
il genitore/esercente la responsabilità genitoriale:**

(cognome e nome del/della delegato alla riscossione)

nato/a a _____ provincia _____ il ____/____/____
(Comune o Stato estero di nascita) (sigla)

residente a _____ provincia _____
(Comune di residenza) (CAP) (sigla)

frazione _____, Via _____ n. _____

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sul seguente conto corrente bancario:

IBAN

Intestatario del conto corrente

Istituto bancario

(luogo)

(data)

(firma del/della delegante)

Si allega:

- **informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione sia dal delegante che dal delegato;**
- **fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto**

DELEGANTE

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it.

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail privacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall'art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(Firma del delegante)

DELEGATO

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it.
Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail ldprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall'art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(Firma del delegato)

ALLEGATO I

Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione
Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza
via Gilli, 3
38121 - Trento
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Oggetto: dichiarazione necessità utilizzo del taxi

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e d'uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

con riferimento alla propria richiesta di rimborso delle spese per il taxi avute per la partecipazione all'evento

_____,
di essere stato impossibilitato ad utilizzare mezzi pubblici e di aver dovuto quindi utilizzare tale mezzo per i seguenti motivi:

Si allega inoltre la seguente documentazione:

- Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione;
- Fotocopia del documento d'identità del dichiarante (se la dichiarazione è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto)

DATA ____/____/_____

FIRMA _____

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 497218, fax 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale con riferimento alle iniziative della consulta provinciale degli studenti. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è formata dall’art. 40 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e s.m.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente ai fini contabili e fiscali e per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento *ex art. 28* del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati e che il codice civile prevede, all'art. 2220, un principio generale di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi atti e documenti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

(FIRMA)

ALLEGATO L (richiesta da preparare su carta con logo della CPS vedi allegato N)

FAC SIMILE

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA REALIZZAZIONE EVENTI
TRAMITE UTILIZZO DEI FONDI DELLA CPS**

Da inviare via mail a:

Servizio Istruzione

Ufficio per le Politiche di inclusione e cittadinanza

serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

e per conoscenza a:

nicoletta.zanetti@provincia.tn.it

istituto.tecnico@buonarroti.tn.it

**Alla cortese attenzione
del Dirigente del Servizio Istruzione
dott. Roberto Ceccato**

Oggetto: richiesta autorizzazione preventiva alla realizzazione dell'evento.....

Il/la sottoscritto/a (NOME COGNOME) in qualità di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti,) chiede l'autorizzazione per la realizzazione dell'evento

_____ (descrizione - fare riferimento all'allegato descrittivo dell'iniziativa)

che si terrà in _____

(luogo e data)

La spesa presunta a carico dei fondi della CPS sarà di _____

In attesa di un Suo cortese riscontro porgo distinti saluti

Firma (leggibile) _____

Allegato: programma di massima dell'evento che si intende realizzare

ALLEGATO M

FAC SIMILE

**VERBALE DI RIUNIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE
DEGLI STUDENTI**

Data e ora Incontro		Luogo	
Verbale redatto da		In data	
Chiusura seduta			
Ordine del giorno			

Partecipanti:	
NUMERI STUDENTI DELLA CPS PRESENTI	

Trattazione punti ordine del giorno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI
